

**AGGIORNAMENTO
DEL PROTOCOLLO DI INTESA
STIPULATO IL 3 DICEMBRE 2012**

Il giorno 5 novembre 2015 in Roma in v.le Pasteur, 10, presso la sede di UNIREC, a conclusione della trattativa avuta

TRA

UNIREC, Unione Nazionale imprese a tutela del credito, con sede in Roma, V.le Pasteur, 10, rappresentata dal Presidente Marco Pasini e dal Vicepresidente Marcello Grimaldi;

da un lato

E

la **FISASCAT CISL** nazionale, affiliata alla **FIST CISL** nazionale, rappresentata da Dario Campeotto e Mario Piovesan;

La **FILCAMS CGIL** nazionale, rappresentata da Danilo Lelli;

La **UILTUCS** nazionale, rappresentata da Gabriele Fiorino;

dall'altro

Premesso che

- a) in data 3 dicembre 2012 è stato stipulato tra le parti di cui sopra un Protocollo d'intesa che ha disciplinato l'utilizzo delle collaborazioni coordinate e continuative nella modalità a progetto nel settore della tutela del credito;
- b) il predetto Protocollo è stato aggiornato con accordo di revisione del 29 ottobre 2014, alla luce delle mutate condizioni di mercato e dell'andamento del settore del recupero, fortemente condizionato dalla crisi economica che rende più difficile procedere al recupero presso i debitori;
- c) a fine 2014 il Parlamento ha approvato la legge 10 dicembre 2014, n. 183, con cui ha stabilito alcuni criteri sulla base di cui ha delegato il Governo ad adottare una serie di decreti legislativi finalizzati ad attuare la riforma del mercato del lavoro denominata "*Jobs Act*";
- d) in data 25 giugno 2015 è entrato in vigore il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante la disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni;
- e) L'art. 2, comma 1° del predetto decreto prevede che a far data dal 1° gennaio 2016 si applichi la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano

organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;

f) il medesimo art. 2, ai commi 2, lett. a) e 3, tra le ipotesi in cui il predetto comma 1° non trova applicazione, prevede che restino salve sia le collaborazioni per le quali accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore, sia i rapporti di collaborazione certificati ai sensi del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

g) l'art. 52, comma 1°, del predetto decreto legislativo prevede che le disposizioni degli articoli da 61 a 69-*bis* del decreto legislativo n. 276/2003, rimangono in vigore esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data del 25 giugno 2015 e sino alla loro scadenza;

h) lo stesso art. 52, co. 2, del decreto legislativo prevede che resta salvo quanto disposto dall'art. 409 del cod. proc. civile, il quale disciplina i rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;

i) a seguito dei provvedimenti riconducibili al c.d. "*Jobs Act*" si rileva pertanto la variazione del quadro normativo, unitamente alle condizioni di mercato rispetto alla situazione previgente disciplinata dal Protocollo del 3 dicembre 2012 e dalle successive modifiche;

j) inoltre, considerato che sono abrogate le disposizioni degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 276/2003, si ritengono superati tutti gli atti di prassi amministrativa riferiti a tale quadro normativo e conseguentemente anche l'accordo di revisione del 29 ottobre 2013;

k) il Protocollo del 3 dicembre 2012 deve essere aggiornato alla luce della nuova normativa, in particolare del superamento dell'art. 63 del D.Lgs. 276/2003 come rivisto dalla Legge 92/2012 (Legge Fornero), e che, per tale via, le parti intendono dare attuazione, tra l'altro, a quanto previsto all'interno dell'art. 2, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 81/2015;

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI FIRMATARIE STABILISCONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Principi generali

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo.

Fermo restando quanto stabilito dal Protocollo siglato il 3 dicembre 2012, la presente nota ha il fine di aggiornarne il contenuto alla luce delle evoluzioni normative.

Ogni norma disciplinata dal presente accordo sostituisce integralmente ogni disposizione previgente, laddove incompatibile.

Art. 2 – Nuova disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative

In conformità con quanto stabilito dal Protocollo del 3 dicembre 2012, le parti confermano che le attività telefoniche di tutela del credito sono svolte

da personale il cui rapporto di lavoro è eseguibile anche per mezzo di collaborazioni coordinate e continuative ex art. 409 c.p.c., punto 3), con esclusione della disciplina della riconduzione al rapporto di lavoro subordinato prevista dall'art. 2, co. 1, del decreto legislativo n. 81/2015 recante testo organico delle tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni.

Le parti, riconoscendo che il decreto legislativo n. 81/2015 prevede, con riguardo alle collaborazioni coordinate e continuative, il superamento del contratto a progetto, stabiliscono che – a maggior tutela del lavoratore – l'attività svolta dall'operatore telefonico deve essere individuata – anche successivamente alla entrata in vigore del decreto legislativo n. 81/2015 – in un apposito progetto, allegato al contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato ex art. 409 c.p.c., punto 3), in modo da descrivere al meglio l'attività stessa svolta dal collaboratore ed il risultato cui essa è riferita.

Al fine di assicurare una maggiore flessibilità al rapporto di collaborazione, si ritiene che non sia necessario indicare nel progetto la denominazione della commessa di riferimento.

Considerata l'evoluzione normativa, deve intendersi cassato all'interno del Protocollo ogni riferimento al contratto di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto ed alla connessa normativa (artt. 61 - 69-*bis* del D.Lgs. 276/2003 e succ. mod. ed int.), di cui il decreto legislativo n. 81/2015 determina il superamento, e deve essere sostituito con analogo riferimento alla collaborazione coordinata e continuativa e alla disciplina ex art. 409 c.p.c., punto 3).

Nel testo raffrontato allegato sub A sono esplicitate le modifiche al Protocollo, unitamente al format contrattuale rivisto alla luce della nuova normativa e degli impegni di cui sopra.

Art. 2 bis – Compenso e criteri di determinazione nelle collaborazioni coordinate e continuative degli operatori telefonici per la tutela del credito

L'art. 1 d) del Protocollo è cassato, considerato che la disciplina dei nuovi ingressi è interamente confluita nell'articolo sottostante che sostituisce integralmente l'art. 2 b.6.

I compensi degli operatori telefonici per la tutela del credito sono determinati in funzione dei risultati progettuali raggiunti ovvero:

- a) di percentuali sugli importi recuperati a seguito dell'attività telefonica;
- b) sulla base di un compenso variabile a pratica riconosciuto in funzione degli esiti della gestione.

I predetti compensi devono essere congrui rispetto a quelli riconosciuti dall'azienda mandante all'Agenzia e sono basati su criteri obiettivi e verificabili.

Al solo fine di determinare gli obiettivi minimi in termini di valore che gli operatori telefonici possono potenzialmente raggiungere, le parti assumono come livelli di riferimento:

- Livello V per i primi 12 mesi di collaborazione;
- Livello IV per gli ulteriori 12 mesi di collaborazione;

- Livello IV Super per gli operatori telefonici che collaborino con l'impresa di tutela del credito da più di 24 mesi.

L'agenzia committente si impegna ad affidare all'operatore un monte pratiche tale da consentire, sulla base della performance media attesa e della relativa provvigione o della diversa modalità di remunerazione riconosciuta, che l'operatore possa potenzialmente raggiungere un compenso mensile almeno pari al 30% del livello retributivo di riferimento (c.d. compenso minimo potenziale atteso). Resta inteso che l'agenzia committente prevederà sistemi provvigionali o di compensi aggiuntivi, collegati ai risultati conseguiti, che permetteranno al Collaboratore di poter potenzialmente raggiungere un compenso, sempre proporzionale al risultato quali-quantitativo conseguito, coerente con il livello retributivo di riferimento. Ne segue che il compenso individuale può risultare superiore al livello di riferimento.

Qualora non siano applicati i suindicati criteri, l'agenzia committente dovrà comunque garantire modalità di compenso analoghe a quelle indicate nel paragrafo precedente, purché sempre proporzionate alla qualità e quantità del lavoro svolto.

Tale regime seguirà l'andamento progressivo previsto per il livello V, IV e IV Super del CCNL Studi Professionali.

In aderenza alla formulazione del Protocollo (Allegato 1, art. 17, co. 2), può essere ritenuto inidoneo professionalmente il collaboratore che non sia in grado di raggiungere il compenso minimo potenziale atteso o comunque l'obiettivo in termini di performance, per il numero di lotti/mesi indicato nelle appendici allegate al contratto individuale in relazione alla tipologia di pratica.

In caso di malattia, infortunio, e maternità, con sospensione dell'attività superiore ai 20 giorni nel mese, non si procederà a valutazione circa l'idoneità professionale di cui al comma precedente.

Considerata l'estrema flessibilità delle commesse e l'interesse a conservare il rapporto con gli operatori anche in presenza di interruzione degli affidamenti o riduzione degli stessi, in tali casi, di comune accordo tra le parti, piuttosto che procedere alla risoluzione del rapporto, gli affidamenti potranno essere sospesi lasciando altresì il contratto attivo, in attesa di nuovi mandati o incrementi di affidamenti.

In caso di frequenza di percorsi informativi e/o di aggiornamento la Committente potrà riconoscere un incentivo in relazione ai risultati di performance raggiunti conseguenti alla frequenza dei predetti corsi.

Art. 3– Normativa transitoria

Come stabilito ex art. 52 del D.Lgs. n. 81/2015 recante la disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, ai contratti a progetto già in atto alla data del 25 giugno 2015 si applicano le disposizioni di cui agli artt. 61 - 69-*bis* del D.Lgs. n. 276/2003 e – con riguardo alla parte sindacale – il Protocollo UNIREC-OO.SS. nella formulazione originaria.

Art. 4 – Durata

Il presente accordo decorre dal 5 novembre 2015 e scade il 31 dicembre 2018.

Il contratto continuerà a produrre i suoi effetti oltre la scadenza sino al rinnovo sottoscritto dalle parti contraenti.

UNIREC

Marco Pasini

Marcello Grimaldi

FISASCAT CISL

Dario Campeotto _____

Mario Piovesan _____

UILTUCS

Gabriele Fiorino _____